

## **STATUTO**

### **PROMOPARMA - CONSORZIO ALBERGATORI PARMA E PROVINCIA**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: PARMA PR VIA ABBEVERATOIA  
63/A

Numero REA: PR - 180062

Codice fiscale: 01809650342

Forma giuridica: CONSORZIO

#### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 14-12-2010 - Statuto completo .....	2
--	---

Su invito del Presidente e dei presenti tutti, che mi dispensano dal darne lettura, io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "A" il testo di Statuto consortile aggiornato e coordinato con le modifiche apportate.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore quindici e minuti primi trentanove.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me in tre pagine intere e fin qui della quarta di due fogli e da me letto al richiedente, che lo ha approvato e sottoscritto con me alla suindicata ora di chiusura del presente verbale.

F.ti: Emio Incerti - Mario Dagnes notaio.

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**Allegato "A" Rep.n. 1.515/578**

"PROMOPARMA - CONSORZIO ALBERGATORI PARMA E PROVINCIA"

**S T A T U T O**

**ART. 1) COSTITUZIONE E SEDE**

E' costituito, a' sensi degli artt. 2602 e segg. C.C., un Consorzio denominato "PROMOPARMA - CONSORZIO ALBERGATORI PARMA E PROVINCIA", con sede in Parma, presso Ascom/Confcommercio, Via Abbeveratoia n. 63/A.

**ART. 2) DURATA**

Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2030 che può essere prorogata mediante delibera dell'Assemblea.

**ART. 3) SCOPI**

Il Consorzio ha per scopo, di favorire, senza fine di lucro, lo sviluppo del turismo e la valorizzazione dei servizi ad esso attinenti ed a tal fine, in particolare, si propone di curare, anche mediante attività esterna:

a) la promozione e lo studio dello sviluppo delle attività ricettive e turistiche, con particolare riguardo alla Provincia di Parma, anche mediante la collaborazione con società, enti ed organizzazioni operanti in Italia ed all'estero nel settore del turismo;

b) la divulgazione delle opportunità offerte dal turismo della Provincia di Parma, anche attraverso campagne pubblicitarie e di stampa e la propria partecipazione a manifestazioni di carattere fieristico;

c) il coordinamento delle attività dei consorziati anche sotto il profilo pubblicitario;

d) la realizzazione di ricerche di mercato e statistiche;

e) la realizzazione di servizi in favore degli operatori turistici e dei turisti;

f) lo svolgimento di ogni altra attività che sia utile e necessaria al conseguimento dello scopo del Consorzio medesimo.

#### **ART. 4) CONSORZIATI**

Il numero dei consorziati è illimitato.

Partecipa di diritto al Consorzio l'Ascom/Confcommercio di Parma.

Possono partecipare al Consorzio le imprese alberghiere o di ristorazione, nonché le imprese che svolgono la loro attività, anche di servizi, prevalentemente nel settore turistico iscritte all'Ascom Confcommercio; per particolari necessità potranno essere ammessi al Consorzio imprese, enti o organismi diversi da quelli sopra indicati.

La domanda scritta di adesione, contenente la dichiarazione di piena conoscenza del presente Statuto, deve essere corredata della delibera di adesione e di conferimento dei relativi poteri al legale rappresentante.

Sulla domanda di adesione il Consiglio Direttivo del Consorzio delibera (in modo insindacabile) a maggioranza dei suoi membri.

Il consorziato ammesso deve, entro quindici giorni dalla richiesta del Presidente del Consorzio, versare l'importo corrispondente alla quota di iscrizione e all'eventuale contributo annuale dovuto per le spese di gestione.

Il consorziato ha l'obbligo di osservare il presente statuto, regolamento e tutte le deliberazioni assunte dagli organi consortili.

Ogni consorziato dovrà comunicare con lettera raccomandata al Consorzio stesso la decisione di uscire dal Consorzio; a detto consorziato receduto nulla compete a titolo rimborsi, ad eccezione della quota versata a titolo di fondo consortile, che invece sarà rimborsata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la esclusione del consorziato che abbia perduto uno dei requisiti richiesti per l'adesione al Consorzio che si sia reso insolvente o che non abbia adempiuto alle obbligazioni verso

il Consorzio o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi del Consorzio medesimo; al consorziato escluso nulla compete a titolo rimborsarsi, ad eccezione della quota versata a titolo di fondo consortile, che invece sarà rimborsata.

**ART. 5) FONDO CONSORTILE/ENTRATE**

Costituiscono entrate del consorzio:

1) Le quote di iscrizione e quelle che i consorziati debbono versare quale contributo per la copertura delle spese di gestione del consorzio stesso nella misura stabilita annualmente dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in sede di Bilancio preventivo salvo conguagli che verranno determinati in sede di bilancio consuntivo.

2) Ogni ulteriore introito derivante da attività economiche promosse dal Consorzio stesso.

Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

**ART. 6) ORGANI**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori legali dei Conti (se nominato - Organo facoltativo).

**ART. 7) ASSEMBLEA**

L'assemblea, formata da tutti i consorziati, è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale (o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi) e in via straordinaria ogni qualvolta venga deliberato dal Consiglio Direttivo o sia richiesto da almeno il 30% (trenta per cento) dei consorziati, con domanda scritta indicante gli argomenti da trattare.

Le convocazioni di Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, debbono farsi con comunicazione scritta, anche tramite e-mail con avviso di ricevimento, o fax, ai singoli consorziati, contenente l'ordine del giorno da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea nonché l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Dal giorno di invio dell'avviso di convocazione al giorno di effettuazione dell'Assemblea debbono correre non meno di 5 giorni.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta due giorni prima della riunione.

L'assemblea ordinaria delibera:

- in prima convocazione col voto favorevole della maggioranza dei consorziati;

- in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- in prima convocazione col voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati;

- in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria dei consorziati le modifiche del contratto/statuto, salvo quanto oltre previsto all'art. 8 lettera G.

L'Assemblea delibera che la rappresentanza dei consorziati in Assemblea, compete esclusivamente al titolare o al legale rappresentante dell'impresa o struttura consorziata o a chi sia delegato da questi ultimi per iscritto.

Ogni consorziato non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, assistito da un Segretario nominato dall'assemblea, il quale redige il verbale della riunione.

Spetta all'assemblea ordinaria:

1) la nomina del Presidente del Consorzio;

2) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

3) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori legali dei Conti (se nominato);

4) la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dell'ammontare dei contributi annuali dovuti dai consorziati per le spese di gestione del Consorzio;

5) la discussione e la deliberazione sui bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Direttivo;

6) la deliberazione su ogni questione che venga sottoposta al suo esame da parte del Consiglio Direttivo;

7) la deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni convocate per iniziative di almeno il 30% dei consorziati.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto, purchè in regola col versamento dei contributi.

#### **ART. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo, i cui membri devono rappresentare consorziati in regola con il versamento dei contributi, è composto da cinque (5) a dieci (10) membri (oltre il Presidente del Consorzio), di cui almeno due su cinque, tre su sei, tre su sette, tre su otto, cinque su dieci indicati dall'Ascom/Confcommercio di Parma.

Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi decorrenti dalla data della nomina e scadenti con l'Assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato. Gli stessi possono essere rieletti.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) la promozione delle attività e l'assunzione delle delibere ritenute utili e necessarie al conseguimento delle finalità statutarie;
- b) la redazione delle relazioni e dei bilanci del Consorzio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) la proposta, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, della misura dei contributi per le spese di gestione del Consorzio;
- d) la richiesta di convocazione dell'assemblea;
- e) la deliberazione insindacabile sulle domande di ammissione nel Consorzio e sulla esclusione di consorziati;
- f) la nomina eventuale di uno o più Vicepresidenti, con poteri di firma e di rappresentanza del Consorzio unitamente o disgiuntamente al Presidente;
- g) la deliberazione sul trasferimento della sede del Consorzio, sulla istituzione e la soppressione di filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi ed è convocato dal Presidente. La convocazione deve farsi mediante lettera, raccomandata o recapitata a mano o via telefax, e-mail inviata a ciascun consigliere almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la seduta; il relativo avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

h) il Consiglio può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, disgiuntamente o congiuntamente fra loro, alcune delle funzioni che gli sono attribuite dal presente statuto.

In caso di urgenze la convocazione del Consiglio potrà avvenire con un preavviso di giorni due (2).

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se sono presenti la maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità il voto del Presidente è prevalente.

#### **ART. 9) PRESIDENTE**

Il Presidente del Consorzio è scelto dall'assemblea all'interno di una terna di nominativi designati dall'Ascom/Confcommercio di Parma.

Egli ha la firma sociale, dirige e rappresenta il Consorzio nei rapporti interni ed esterni ed in giudizio; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; vigila e sovrintende al funzionamento del Consorzio; adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente statuto o delegate dai competenti organi consortili; convoca e di diritto presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni e attribuzioni sono assunte dal o dai Vicepresidenti, se nominati, o in difetto dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

#### **ART. 10) COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori legali dei conti, se nominato, è composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio stesso, nominati dall'assemblea e scelti anche tra non consorziati.

Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita il controllo sull'amministrazione e sui bilanci e redige una relazione annuale da presentare all'Assemblea, alla quale i suoi membri possono partecipare senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori legali dei conti dura in carica tre esercizi (con scadenza con l'Assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio) ed i suoi componenti, compreso il Presidente, sono rieleggibili senza limiti di mandato.

#### **ART. 11) ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre il Bilancio preventivo e entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio il Bilancio consuntivo.

#### **ART. 12) SCIoglimento**

Lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall'Assemblea che nomina uno o più liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità di liquidazione.

Al termine delle operazioni di liquidazione, il Presidente convoca l'Assemblea che deve deliberare sul rendiconto finale della liquidazione, presentato dai liquidatori.

Il patrimonio netto eventualmente risultante potrà essere distribuito in parti uguali tra i consorziati, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni fiscali.

#### **ART. 13) CLAUSOLA ARBITRALE**

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i consorziati e il consorzio, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di talisoggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio arbitrale della Camera di Conciliazione costituita presso la Camera di Commercio di Parma che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari consortili o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove il consorzio ha la propria sede legale.

#### **ART. 14) DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre norme in materia.

F.ti: Emio Incerti - Mario Dagnes notaio.

=====  
**BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.**

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.**